

Gas

Servizio di misura

Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011

- ▶ **Decisione del reclamo presentato da Estra Energie S.r.l. nei confronti di ATAC Civitanova S.p.A. (cabina REMI 34653101)**

Deliberazione 24 maggio 2022, [221/2022/E/gas](#)

Gas – distribuzione – servizio di misura – errori di misura – non sussistono se rispettate dal gestore le disposizioni di carattere generale contenute al paragrafo 11.2 del codice di rete tipo – verbali di misura Snam su possibili anomalie nell’adeguatezza dell’assetto di misura – elementi non univoci per indicare malfunzionamento del sistema di misura della cabina REMI o negligenza nella gestione – attività di conduzione, svolte dal gestore, previste dalla norma UNI 9571-2 (rif. Paragrafo 7.1) – correttezza – mancata richiesta di verifica, da parte del reclamante, della correttezza dei dati rilevati presso il sistema di misura installato nel *city gate* ai sensi del paragrafo 11.2, lettera b), del codice di rete tipo – censurabilità

Non è censurabile la condotta del gestore, in relazione ad un presunto malfunzionamento del sistema di misura della cabina REMI che avrebbe causato errori di misura, qualora siano state rispettate le disposizioni di carattere generale applicabili nei casi di anomalie della misura contenute al paragrafo 11.2 del codice di rete tipo.

Le segnalazioni di possibili anomalie, in merito all’adeguatezza dell’assetto di misura, riportate nei verbali di misura Snam relativi al gas consegnato presso la cabina REMI, non necessariamente implicano inadeguatezza degli impianti di misura, malfunzionamenti o negligenza nella gestione.

Se la documentazione tecnica prodotta dal gestore e le informazioni disponibili sulle iniziative da esso assunte a seguito delle citate segnalazioni di Snam rientrano tra le attività di conduzione, previste dalla norma UNI 9571-2 (rif. paragrafo 7.1), volte a garantire la corretta determinazione delle quantità di gas misurate dall’organo primario di misura, non possono essere imputate al gestore specifiche violazioni di disposizioni regolatorie o di norme tecniche vigenti in materia.

È censurabile il comportamento del reclamante che, pur segnalando possibili errori di misura, non utilizza tutti i mezzi a sua disposizione per accertarne l’eventuale presenza, avvalendosi, per esempio, della facoltà, concessagli dal paragrafo 11.2, lettera b), del codice di rete tipo, di chiedere la verifica della correttezza dei dati rilevati presso il sistema di misura installato nel *city gate*.

Decisione del reclamo presentato da GOLDENERGY S.r.l. nei confronti di NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l.

Deliberazione 1 ottobre 2019, [400/2019/E/gas Gas](#)

Gas - deliberazione 117/2015/R/gas - richiesta al gestore di rettifica della lettura di switch in per risposta a reclamo di cliente finale - articolo 51, comma 5, della dell’Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (Parte I- RQDG) - obbligo di mettere a disposizione del venditore dati tecnici completi e pertinenti rispetto alla richiesta - obbligo di mettere a disposizione del venditore lettura di rettifica riferita alla data di sostituzione, non solo lettura di verifica - sussiste.

La deliberazione 117/2015/R/gas prevede la possibilità per l’utente della distribuzione - cui il cliente finale presenti un reclamo scritto o una richiesta scritta di rettifica di fatturazione in relazione alla lettura di switching - di esigere sempre dall’impresa di distribuzione la messa a disposizione e la ulteriore verifica dei dati tecnici necessari alla valutazione del reclamo stesso ai sensi del TIQV. L’articolo 51, comma 5, della RQDG prevede, inoltre, che i dati tecnici messi a disposizione dal distributore siano completi e pertinenti rispetto

alla richiesta del venditore. Pertanto, qualora l'utente della distribuzione chieda all'impresa distributrice la rettifica della lettura di switching per rispondere ad un reclamo scritto ricevuto dal cliente finale in relazione alla lettura di switching precedentemente comunicata, l'impresa distributrice deve mettere a disposizione tutti i dati tecnici richiesti e quindi anche la lettura di rettifica riferita alla data di sostituzione (switching), non essendo sufficiente mettere a disposizione la sola lettura di verifica.

Decisione del reclamo presentato da SORGENIA S.p.a. nei confronti della SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS p.a. - ITALGAS

Deliberazione 9 marzo 2017, [121/2017/E/gas](#)

Gas - distribuzione - articolo 15, comma 3, deliberazione ARG/gas 64/09 (TIVG) - obbligo di trasmissione dati in formato xml.

Considerato che con l'espressione "regolazione in materia di standard di comunicazione", contenuta nell'articolo 15, comma 3, del TIVG, si fa riferimento all'insieme degli atti di regolazione adottati in materia a partire dalla deliberazione 249/06 e che tali atti, laddove rinviano alla "regolazione in materia di standard di comunicazione", prevedono l'invio dei dati di misura tramite il vettore xml (Extensible Markup Language), le imprese di distribuzione, in forza della vigente regolazione, debbono essere dotate di un sistema adeguato di trasmissione dei dati in formato xml.